



COMUNE DI CASLINO D'ERBA

Provincia di Como

**STATUTO
DEL
COMUNE
DI
CASLINO D'ERBA**

PARTE PRIMA: ORDINAMENTO STRUTTURALE

Titolo I ELEMENTI COSTITUTIVI

- ART. 1 - Principi Fondamentali
- ART. 2 - Finalità
- ART. 3 - Programmazione e forme di cooperazione
- ART. 4 - Territorio e sede comunale
- ART. 5 - Albo pretorio
- ART. 6 - Stemma e gonfalone
- ART. 7 - Organi
- ART. 8 - Deliberazioni degli organi collegiali
- ART. 9 - Consiglio Comunale
- ART. 10 - Sessioni e convocazione
- ART. 11 - Linee programmatiche di mandato
- ART. 12 - Commissioni
- ART. 13 - Consiglieri
- ART. 14 - Diritti e doveri dei consiglieri
- ART. 15 - Gruppi consiliari
- ART. 16 - Sindaco
- ART. 17 - Attribuzioni di amministrazione
- ART. 18 - Attribuzioni di vigilanza
- ART. 19 - Attribuzioni di organizzazione
- ART. 20- Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale
- ART. 21 - Divieto di incarichi e consulenza
- ART. 22 - Mozione di sfiducia
- ART. 23 - Cessazione dalla carica di Sindaco
- ART. 24 - Decreti del Sindaco
- ART. 25 - Giunta Comunale
- ART. 26 - Composizione
- ART. 27 - Nomina
- ART. 28 - Competenze
- ART. 29 - Funzionamento della giunta

Titolo II BUROCRATICI ED UFFICI

Capo I - Uffici e collaborazioni esterne

- ART. 30 - Principi strutturali ed organizzativi
- ART. 31 - Organizzazione degli uffici e del personale
- ART. 32 - Regolamento degli uffici e dei servizi
- ART. 33 - Responsabili degli uffici e dei servizi
- ART. 34 - Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi
- ART. 35 - Diritti e doveri dei dipendenti

Capo II - Direttore generale e collaborazioni esterne (Abrogato)

- ART. 36 - Direttore generale (Abrogato)
- ART. 37 - Compili del direttore generale (Abrogato)
- ART. 38 - Funzioni del direttore generale (Abrogato)
- ART. 39 - Collaborazioni esterne, Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione (Abrogato)
- ART. 40 - Ufficio di indirizzo e di controllo (Abrogato)

Capo III - Il segretario

- ART. 41 - Segretario Comunale
- ART. 42 - Funzioni del segretario comunale
- ART. 43 - Vicesegretario Comunale

Capo IV - La responsabilità

- ART. 44 - La responsabilità verso il Comune
- ART. 45 - Responsabilità verso terzi
- ART. 46 - Responsabilità dei contabili

Titolo III SERVIZI

- ART. 47 - Servizi pubblici comunali
- ART. 48 - Delega di servizi pubblici comunali
- ART. 49 - Forme di gestione dei servizi pubblici
- ART. 50 - Aziende Speciali
- ART. 51 - Struttura delle aziende speciali
- ART. 52 - Istituzioni
- ART. 53 - Società per azioni o a responsabilità limitata

PARTE SECONDA: ORDINAMENTO FUNZIONALE

Titolo I FUNZIONI, COMPITI E PROGRAMMAZIONE

- ART. 54 - Le funzioni del Comune
- ART. 55 - I compiti del Comune per i servizi di competenza statale
- ART. 56 - La programmazione

Titolo II PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

- ART. 57 - Obiettivi dell'attività amministrativa
- ART. 58 - Diritto di intervento nei procedimenti
- ART. 59 - Procedimenti ad istanza di parte
- ART. 60 - Procedimenti ad impulso d'ufficio
- ART. 61 - Determinazione del contenuto dell'atto

Titolo III FORME COLLABORATIVE

- ART. 62 - Principio di cooperazione
- ART. 63 - Convenzioni
- ART. 64 - Consorzi
- ART. 65 - Accordi di programma

Titolo IV FORME DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

- ART. 66 - Partecipazione popolare
- ART. 67 - Associazionismo
- ART. 68 - Volontariato

- ART. 69 - Consultazioni
- ART. 69 bis - Consiglio Comunale dei ragazzi

Titolo V INIZIATIVE POPOLARI

- ART. 70 - Petizioni
- ART. 71 - Proposte
- ART. 72 - Il referendum
- ART. 73 - Accesso agli atti
- ART. 74 - Diritto di informazione
- ART. 75 - Istanze

Titolo VI IL DIFENSORE CIVICO (Abrogato)

- ART. 76 - Nomina (Abrogato)
- ART. 77 - Decadenza (Abrogato)
- ART. 78 - Funzioni (Abrogato)
- ART. 79 - Facoltà e prerogative (Abrogato)
- ART. 80 - Relazione annuale (Abrogato)
- ART. 81 - Indennità di funzione (Abrogato)

Titolo VII FINANZA E CONTABILITÀ

- ART. 82 - Ordinamento
- ART. 83 - Attività finanziaria del comune
- ART. 84 - Amministrazione dei beni comunali
- ART. 85 - Bilancio comunale
- ART. 86 - Rendiconto della gestione
- ART. 87 - Attività contrattuale
- ART. 88 - Revisore dei Conti
- ART. 89 - Tesoreria
- ART. 90 - Controllo economico della gestione

Titolo VIII FUNZIONE NORMATIVA

- ART. 91 - Deliberazione della statuto
- ART. 92 - Entrata in vigore
- ART. 93 - Norme transitorie e finali

PARTE PRIMA

ORDINAMENTO STRUTTURALE

Titolo I ELEMENTI COSTITUTIVI

ART. 1 Principi Fondamentali

1. La comunità di Caslino d'Erba è costituita in ente autonomo locale. Il Comune ha la rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.
2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

ART. 2 Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori della solidarietà ed ai principi della costituzione.
2. Il Comune persegue la collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini singoli ed organizzati alla vita dell'amministrazione.
3. La sfera di governo del Comune è costituita dalla comunità con i suoi interessi ed il territorio di appartenenza.
4. Il Comune si ispira per la propria azione ai seguenti criteri e principi per garantire alla collettività una migliore qualità della vita:

- a) Il sostegno della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo delle forme di associazionismo economico e di cooperazione;
- b) La promozione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale, di tutela attiva della persona anche con attività delle organizzazioni di volontariato;
- c) La tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali storiche e culturali presenti nel proprio territorio.

5. Il Comune, nell'esercizio dei propri compiti e per il raggiungimento delle proprie finalità garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle Libertà fondamentali, nonché della dignità della persona fisica, ai sensi della normativa vigente in tema di riservatezza dei dati personali.

6. Il Comune promuove condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n.125, favorendo la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali del Comune, nonché negli Enti, Aziende ed Istituti da esso dipendenti. A tal fine il Comune:

a) riserva alle donne posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all'articolo 57 del d. lgs 165/2001 ed il d. lgs. 198/2006 e la normativa dettata in tema dal legislatore. L'eventuale impossibilità oggettiva deve essere adeguatamente motivata;

b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul Lavoro in conformità alle direttive impartite dalla presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica e dipartimento delle pari opportunità;

c) garantisce, favorisce e promuove la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in misura proporzionale alla loro presenza nell'organico;

d) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e del dipartimento della funzione pubblica.

ART. 3 - Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi della Stato e dalla Regione Lombardia e degli enti intermedi avvalendosi dell'apparato delle organizzazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Comunità Montana, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di coordinamento, collaborazione e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia onde raggiungere una migliore qualità dei servizi.

ART. 4 - Territorio e sede comunale

1. La circoscrizione del Comune è costituita dal centro di Caslino d'Erba e dei nuclei sparsi: Cascina Bianca e Cascinetta, storicamente riconosciute dalla comunità.
2. Il territorio del Comune si estende per kmq 7,01 confinante con i Comuni di Canzo, Castelmarte, Asso, Faggeto Lario, Ponte Lambro, Rezzago e Caglio.
3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel centro che è il capoluogo.
4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono di norma nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi della propria sede.
5. La modifica della denominazione delle borgate e frazioni o della sede comunale può essere proposta dal consiglio previa consultazione popolare.

ART. 5 - Albo pretorio

1. Il Comune ha un Albo Pretorio per la pubblicazione dei provvedimenti sindacali, delle deliberazioni, delle determinazioni dei funzionari, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza dei cittadini.
2. La pubblicità legale di tutti gli atti e provvedimenti è assolta con la pubblicazione nel sito informatico dell'ente ai sensi dell'art 32 della L. 18/06/2009 n. 69, ovvero delle disposizioni disposte dal legislatore in merito. Il Comune, al fine di perseguire livelli ottimali di trasparenza ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. e partecipazione all'azione amministrativa, favorisce l'utilizzo delle moderne tecnologie, valorizzando la comunicazione e l'interazione digitale tra cittadinanza e pubblica amministrazione.

ART. 6 - Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Caslino d'Erba.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco o suo delegato, può essere esibito il gonfalone comunale con lo stemma rappresentato da una scudo rettangolare ben sormontato da una corona merlata con fascia obliqua rossa al cui interno spiccano le monete romane.
3. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione della Stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

ART. 7 - Organi

1. Sono organi del Comune: il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta.
2. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.
3. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
4. Il Sindaco è il responsabile dell'amministrazione, e il legale rappresentante del comune; egli esercita inoltre le funzioni di ufficiale di governo secondo le leggi dello Stato.
5. La Giunta collabora col sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.

ART. 8 - Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese e sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone e quando sia esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questa svolta.
2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta é curata dal Segretario Comunale che si può avvalere a tal fine di procedure magnetiche e/o digitali di verbalizzazione ed archiviazione dei dati.

ART. 9 - Consiglio comunale

1. Il Consiglio Comunale é dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico ed amministrativo dell'Ente ed esercita il controllo sulla sua applicazione. La presidenza del consiglio comunale é attribuita al Sindaco.
2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla Legge.
3. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla Legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
4. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandate politico — amministrativo dell'organo consiliare.
5. Il Consiglio Comunale conforma l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
6. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere, nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.
7. Il Consiglio Comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

ART. 10 - Sessioni e convocazione

1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.
2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali sono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti l'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione, nonché le deliberazioni riguardanti gli equilibri e l'assestamento.
3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate secondo le modalità stabilite dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
4. In case di eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno ventiquattro ore.
5. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata su ordine del Sindaco, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.
6. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti, preferibilmente avvalendosi di procedure e tecnologie digitali ed informatiche, contenenti gli argomenti da trattare, da consegnarsi a ciascun Consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune ovvero presso l'account di posta elettronica indicato dal destinatario o messo a disposizione dall'amministrazione. La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.
7. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno ventiquattro ore prima del giorno in cui è stata convocata

la seduta.

8. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere pubblicato all'albo pretorio on line almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

9. La documentazione relativa agli argomenti da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno quattro giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno dodici ore prima nel caso di eccezionale urgenza.

10. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne discipline il funzionamento.

11. La prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

12. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

ART. 11 - Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico - amministrativo.

2. Il Consigliere Comunale ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche e proporre integrazioni, adeguamenti e modifiche, con la presentazione di specifici emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.

3. È facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

ART. 12 - Commissioni

1. Il Consiglio Comunale con delibera adottata a maggioranza assoluta dei componenti può costituire al suo interno commissioni permanenti, stabilendone il numero e le competenze e determinando la composizione numerica.

2. Le commissioni permanenti sono costituite da Consiglieri Comunali che rappresentano, con criteri proporzionali, complessivamente tutti i gruppi e sono nominati dal consiglio con votazione palese sulla base delle designazioni fatte da ciascun capogruppo. A queste commissioni partecipano, senza diritto al voto, il Sindaco ed i membri della Giunta Comunale competenti per materia nonché, se invitati, i funzionari cui fa capo la responsabilità istruttoria delle pratiche.

3. Il Presidente di ciascuna commissione permanente è eletto dalla stessa nel proprio seno con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti. Qualora la commissione svolga funzioni di controllo o di garanzia, la presidenza è attribuita ad un consigliere espresso da parte dei gruppi consiliari di minoranza.

4. Il Consiglio Comunale può costituire commissioni temporanee e consulte con l'incarico di studiare piani e programmi di particolare rilevanza per la comunità locale, compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto. A queste commissioni possono partecipare anche esperti esterni di comprovata esperienza.

5. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni temporanee e delle consulte sono disciplinate dal regolamento comunale.

ART. 13 - Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell'elezione a tale carica,

- ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.
3. I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sessioni senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti secondo quanto previsto dal regolamento sul funzionamento del consiglio comunale.
 4. A tal fine il Sindaco, accertata l'assenza maturata in capo ad un consigliere, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento.
 5. Il Consigliere ha facoltà di fare valere le cause giustificative delle assenze, nonché fornire al sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento.
 6. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, valutate adeguatamente le cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

ART. 14 - Diritti e doveri dei consiglieri

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri Comunali sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale.
3. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le notizie utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere, da parte del Sindaco, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo, anche attraverso l'attività della conferenza dei capigruppo se istituita.
4. Ciascun Consigliere è tenuto a fornire un proprio indirizzo mail ed a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

ART. 15 - Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario comunale unitamente all'indicazione del nome del capogruppo.
2. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni ed i relativi Capigruppo nei Consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
3. I Capigruppo consiliari sono domiciliati presso l'impiegato addetto all'ufficio protocollo del Comune salve diversa indicazione scritta indirizzata al segretario comunale.
4. Ai Capigruppo consiliari è consentito ottenere, gratuitamente, una copia, preferibilmente in formato digitale, della documentazione inerente gli atti utili all'espletamento del proprio mandato.
5. I gruppi consiliari hanno diritto a riunirsi in un locale comunale messo a disposizione, per tale scopo, dal Sindaco.

ART. 16 - Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di eleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Il Sindaco:

- a) rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario

comunale, ed ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti;

b) esercita le funzioni attribuitegli dalle Leggi, dallo Statuto, dai Regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune;

c) ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive;

d) provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;

e) è competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di aperture al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persona che lavorano;

f) informa la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali di cui all'art.36 del Regolamento di esecuzione della Legge 08.12.1970 n-996 approvato con D.P.R. 06.02.1981, n.66.

3. Al Sindaco oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

4. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con la stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da portarsi a tracolla.

5. Prima di assumere le funzioni il Sindaco presta giuramento innanzi al Consiglio comunale, nella prima riunione, pronunciando la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica e l'ordinamento del Comune e di agire per il bene di tutti i cittadini".

ART. 17 - Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco é il Legale Rappresentante del Comune ed é l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune. Egli può attribuire la rappresentanza legale dell'ente agli Assessori con la delega di sovrintendenza al funzionamento di alcuni servizi ed uffici ed all'esecuzione degli atti da questi emanati.

2. I Responsabili dei servizi con funzioni dirigenziali, designati ai sensi dell'art. 109, comma 2 del T.U. n.267/2000, hanno la rappresentanza legale del Comune nell'attuazione dei compiti e nell'adozione dei provvedimenti amministrativi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 107 del T.U. n.267/2000.

3. L'attribuzione della rappresentanza legale é fatta con atto scritto limitatamente alle materie delegate e viene meno con la cessazione o revoca della delega.

4. Gli atti di attribuzione e di delega sono pubblicati all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

5. In particolare il Sindaco:

a. dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del comune, nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;

b. promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

c. convoca i comizi per i referendum di cui dall'art. 8, comma 3, del T.U. n.267/2000;

d. adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge; in particolare, come rappresentante della comunità di Caslino d'Erba, adotta quelle necessarie in case di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

e. nomina il Segretario comunale, scegliendolo tra gli iscritti nell'albo di categoria;

f. conferisce con decreto al Segretario comunale, se necessario a garantire il buon andamento dell'azione amministrativa del Comune, specifiche ulteriori funzioni in aggiunta a quelle attribuite dallo Statuto e dai regolamenti;

g. nomina con decreto i Responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce la titolarità delle posizioni organizzative, gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i

criteri stabiliti dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento comunale di organizzazione degli uffici;

h. può delegare al Segretario Comunale od al Responsabile del servizio interessato l'esercizio della rappresentanza per tutta la durata del suo mandato o per un tempo inferiore per la rappresentanza in giudizio con possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti;

i. può delegare al Segretario comunale o ad un Assessore la stipulazione di convenzioni tra comuni per lo svolgimento di funzioni e servizi determinati;

l. può delegare un Assessore per lo svolgimento di funzioni e servizi determinati;

m. può attribuire ai soli Assessori l'incarico di svolgere attività di istruzione a studio di determinati problemi e progetti e di curare determinate questioni nell'interesse dell'amministrazione. Tali incarichi non costituiscono delega di competenze e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si conclude con un atto amministrativo ad efficacia esterna;

n. nomina il messo comunale;

o. designa nell'ambito dei dipendenti assegnati all'ufficio di polizia municipale il Responsabile della corretta esposizione della bandiera di cui all'art. 10, comma 1, del D.P.R. 7 aprile 2000 n. 121.

ART. 18 - Attribuzioni di vigilanza.

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario comunale, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

ART. 19 - Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a. stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede.

b. provvede alla convocazione quando la richiesta é formulata da un quinto dei Consiglieri.

c. esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle Leggi e dai Regolamenti;

d. propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione con congruo preavviso, salvo i casi d'urgenza, fornendo agli assessori le necessarie informazioni e la presiede;

e. riceve le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

ART. 20 - Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale

1. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, sovrintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle Leggi e dai Regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla Legge;

d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il

Prefetto.

2. il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli, che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove accorra, l'assistenza della forza pubblica.

3. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, il Sindaco adotta le misure necessarie nel proprio ambito territoriale fino a quando non intervengano i soggetti competenti.

4. In casi di emergenza connessi col traffico e l'inquinamento atmosferico od acustico, ovvero quando a cause di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, al Sindaco competono i poteri di cui al terzo comma dell'art. 54 del T.U. n.267/2000.

5. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma precedente è rivolta a persona determinate e queste non ottemperino all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

ART. 21- Divieto generale di incarichi e consulenze - obbligo di astensione

1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

2. Gli amministratori devono astenersi dal prender parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini entro il quarto grado.

ART. 22 - Mozioni di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica a seguito dell'approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

3. Il voto del Consiglio Comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta dimissioni.

ART. 23 - Cessazione dalla carica di sindaco

1. Un impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco danno luogo alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio Comunale.

2. Il Consiglio e la Giunta restano temporaneamente in carica sino a nuove elezioni.

3. Nei casi previsti dal primo comma le funzioni di sindaco sono assunte dal Vice Sindaco. Il Vice Sindaco sostituisce altresì il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'articolo 15, comma quattro bis, della legge 19 marzo 1990 n. 55 come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992 n. 16 e ss.mm.ii..

4. Le dimissioni del Sindaco sono consegnate per iscritto all'ufficio protocollo del Comune e presentate al Consiglio Comunale che dovrà essere convocato a tal fine entro dieci giorni.

5. Decorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio Comunale senza che le dimissioni siano state ritirate con atto scritto consegnato all'ufficio protocollo, le stesse divengono

efficaci ed irrevocabili e danno luogo alla immediata cessazione dalla carica del Sindaco, alla decadenza della Giunta ed alla scioglimento del Consiglio Comunale ed alla nomina di un Commissario.

6. Di tale evenienza il Segretario da immediata comunicazione al Prefetto per la adozione dei provvedimenti conseguenti.

ART. 24 - Decreti del sindaco

1. Gli atti del Sindaco, non diversamente disciplinati dalla legge, assumono la denominazione di decreti e sono regolati secondo le disposizioni del presente articolo.

2. I decreti del Sindaco sono esecutivi dal momento della adozione salvo quanto appresso indicato.

4. I decreti del Sindaco sono registrati al protocollo comunale, numerati progressivamente per anno e raccolti unitariamente presso l'ufficio di segreteria che ne cura la pubblicazione all'albo pretorio per dieci giorni consecutivi.

ART. 25 - Giunta comunale

1. La Giunta è l'organo di impulso e di esercizio delle funzioni di indirizzo politico - amministrativo, collabora col Sindaco al governo del Comune, improntando la propria attività ai principi della trasparenza, dell'efficacia e dell'efficienza.

2. La Giunta mediante deliberazioni collegiali adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità del Comune nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale.

3. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico - amministrativo e, a tal fine:

* definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare a breve, medio e lungo termine ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;

* verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;

* svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio.

4. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla sua attività.

ART. 26 - Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori, scelto discrezionalmente dal Sindaco, entro i limiti di legge e nel rispetto dei principi di pari dignità tra uomo e donna.

2. Tra gli Assessori è nominato il Vice Sindaco. Nel caso in cui manchi sia il Sindaco che il Vice Sindaco, le funzioni sostitutive sono esercitate dall'assessore presente che abbia ottenuto la maggior cifra elettorale.

4. Gli Assessori con delega del sindaco possono essere preposti alle varie articolazioni burocratiche dell'amministrazione comunale. Il Sindaco risponde dell'esercizio delle funzioni delegate mantenendo sempre la titolarità delle medesime. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli Assessori, deve essere comunicato al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'albo pretorio. La delega può essere revocata in ogni tempo dal Sindaco.

5. I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco od Assessore devono:

- essere in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere comunale:

- non essere tra loro o con il Sindaco coniugi, fratelli, ascendenti a discendenti, adottanti ed adottati ed avere rapporti di parentela e di affinità entro il terzo grado, di affiliazione.

6. Gli Assessori non consiglieri comunali partecipano ai lavori del Consiglio e delle Commissioni consiliari senza diritto al voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità delle riunioni. Essi possono partecipare alla discussione ed hanno diritto di accedere alle informazioni necessarie per l'espletamento del mandato e di depositare proposte rivolte al Consiglio.

7. I componenti la Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di Lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia edilizia privata e pubblica nei territorio da essi amministrato.

ART. 27 - Nomina

1. Il Vice Sindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Possono essere nominati assessori tanto i Consiglieri comunali quanto i cittadini non facenti parte del Consiglio, purché in possesso dei requisiti indicati nel precedente articolo 26, comma 5, che abbiano particolare competenza ed esperienza tecnica amministrativa o professionale.
3. Il Vice Sindaco deve essere scelto tra gli assessori che siano anche Consiglieri Comunali in carica.
4. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve, di norma, sostituire entro quindici giorni gli assessori revocati o dimissionari.
5. Le dimissioni dalla carica di Assessore vanno rese per iscritta al Sindaco e sono immediatamente efficaci ed irrevocabili dal momento della loro acquisizione al protocollo del Comune.
6. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica sino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

ART. 28 - Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune. Ad essa compete l'adozione degli atti di programmazione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane nell'ambito degli indirizzi programmatici adottati dal Consiglio Comunale, nonché l'adozione degli atti di amministrazione a contenuto generale, e comunque non rientranti nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario comunale, ad ai Responsabili degli uffici e servizi ed in particolare:

* in materia di gestione delle risorse umane:

- adotta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- approva il programma annuale e triennale delle assunzioni;
- nomina la delegazione di parte pubblica ed approva gli accordi di contrattazione collettiva decentrata integrativa;
- adotta la metodologia per la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti;

* in materia di programmazione economica - finanziaria:

- approva il piano esecutivo di gestione e le relative variazioni;
- approva i prelievi dal fondo di riserva dandone comunicazione al Consiglio;
- assume in via d'urgenza variazioni al bilancio di previsione e li sottopone al Consiglio per la ratifica entro sessanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio di riferimento;
- approva lo schema di bilancio di previsione e la relazione previsionale e programmatica da sottoporre al Consiglio;
- approva la relazione illustrativa al conto consuntivo, con la quale esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti;
- assume i mutui, se previsto nel documento di programmazione economica finanziaria;
- determina gli indicatori ed i modelli di rilevazione del controllo di gestione.

* in materia di programmazione dell'acquisizione dei fattori produttivi:

- approva la programmazione in materia di forniture e servizi ed approva i capitolati speciali di appalto per le forniture di beni e per l'appalto di servizi.

* in materia di opere pubbliche

- approva gli studi di fattibilità ed i progetti preliminari delle opere pubbliche al fine della formazione del programma delle opere pubbliche
- approva, nel rispetto della programmazione triennale ed annuale adottata dal consiglio comunale, i

progetti definitivi ed esecutivi delle opere pubbliche inseriti nel programma approvata dal consiglio comunale;

* in materia di gestione del patrimonio:

- dispone l'accettazione od il rifiuto di lasciti e donazioni, limitatamente ai beni mobili;
- approva l'inventario dei beni di proprietà dell'ente ed i suoi aggiornamenti;

* in materia di contenzioso:

-formula indirizzi di natura generale o in base a specifiche materie da trattare rivolti al sindaco quale legale rappresentante del comune ad ai soggetti da lui delegati ai sensi del precedente articolo 17, lettera i) della statuto, in ordine alla promozione e resistenza alle liti, alla costituzione in giudizio del comune come attore, convenuto ed il terzo, ed alla approvazione di transazioni.

* in materia elettorale:

- fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
- delibera in materia di toponomastica stradale;
- richiede all'Unione europea, allo Stato, alla Regione, alla Provincia ed alla Comunità montana, la concessione di contributi per la realizzazione di opere, interventi o programmi di intervento;
- delibera la istituzione e la soppressione di uffici separati dello stato civile ai sensi dell'articolo 3. comma 2, del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.

ART. 29 - Funzionamento della giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che dirige e coordina l'attività degli Assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
2. In caso di assenza del Sindaco la giunta è presieduta da chi lo sostituisce legalmente.
3. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite dalla stessa.
4. Le sedute sono valide se è presente la metà dei componenti arrotondata all'unità superiore e le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla Legge o dai Regolamenti. L'eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale della seduta.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
6. Chi presiede la Giunta, anche su richiesta di singoli assessori, può chiamare a partecipare alla seduta, senza diritto di voto, referenti, funzionari comunali ed esperti tecnici.

Titolo II ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Capo I Uffici e collaborazioni esterne

ART. 30 - Principi strutturali ed organizzativi

1. L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai principi di un'organizzazione del Lavoro per progetti, obiettivi e programmi mediante:
 - a) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - b) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - c) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del Lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

2. Qualora risulti riscontrata e dimostrata con procedimento ricognitivo annuale, la mancanza non rimediabile di figure professionali idonee nell'ambito della dotazione organica in servizio presso questo Comune, le funzioni del Responsabile dei servizi possono essere conferite a singoli componenti dell'organo esecutivo, con decreto del sindaco avente durata non superiore a 12 mesi e soggetta a espressa conferma annuale, ai sensi dell'art. 50, comma 10, del T.U. n. 267/2000. In tal caso con delibera di Giunta da approvarsi entra il 31 dicembre di ciascun anno e comunque entro il termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione e valevole per l'anno successivo a quello del bilancio di riferimento, si deve dare atto del permanere delle condizioni di carenza nella dotazione organica di soggetti idonei all'assunzione della responsabilità di servizio, nonché dimostrare il risparmio di spesa conseguente al mantenimento delle funzioni di responsabilità in capo a singoli componenti della Giunta.

ART. 31 - Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica, di controllo e funzione di gestione - amministrativa.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. I Servizi e gli Uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni ed all'economicità.

ART. 32 - Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e la responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, e gli organi amministrativi.
2. I Regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di Legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di Legge e contrattuali in vigore.
4. Il Comune tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività degli stessi ai sensi del Testo Unico Sicurezza Lavoro (D. Lgs. 81/2008) e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 33 - Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I Responsabili degli uffici e dei servizi ed i titolari di posizioni organizzative sono individuati con decreto motivato del Sindaco. È fatta salva la possibilità di conferire parte delle funzioni di Responsabile dei servizi al segretario comunale ai sensi dell'art. 94, comma 4, lettera d) del T.U. n. 267/2000.
2. I dipendenti designati provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.
3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'Ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi definiti annualmente dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.
4. Il grado di attribuzione dei compiti può essere modificato in relazione ai servizi svolti dal

Comune ed agli obiettivi definiti dagli organi di governo, alle mutate esigenze di carattere organizzativo ed ai programmi dell'amministrazione.

ART. 34 - Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

1. I Responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza del Comune i contratti, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.

2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:

a. presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono la responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla giunta la designazione degli altri membri;

b. rilasciano le attestazioni e le certificazioni;

c. emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;

d. provvedono alle autenticazioni e alle Legalizzazioni;

e. pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;

f. emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco;

g. pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge e di regolamento a eccezione di quelle di cui all'art. 54 del T.U. n. 267/2000;

h. promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;

i. provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio e alle direttive impartite dal Sindaco;

j. forniscono nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta del piano esecutivo di gestione;

k. autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal Segretario comunale;

l. concedono le Licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il Comune;

m. rispondono, nei confronti del sindaco e del segretario comunale del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

3. I Responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale a essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

4. I Responsabili dei servizi con attribuzione di funzioni dirigenziali, individuati a tal fine ai sensi dell'art. 109, comma 2 del T.U. n.267/2000, promuovono e sostengono le liti, richiedono i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie riguardanti i diritti ad i beni correlati ai loro compiti di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del T.U. 267/2000.

5. In materia di tributi la rappresentanza in giudizio del Comune attore o convenuto, appartiene al Segretario comunale ovvero al Responsabile del tributo.

6. Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dai Regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

ART. 35 - Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il Responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione comunale degli atti compiuti e dei risultati conseguiti

nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Il regolamento organizza e determina le condizioni e le modalità con la quali il comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4. L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell'Ente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile delle singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, e dagli organi collegiali.

5. Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie e alla pronuncia delle ordinanze di natura non contingibile ed urgente.

6. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della struttura comunale.

ART. 36 - ABROGATO

ART. 37 - ABROGATO

ART. 38 - ABROGATO

ART. 39 - Collaborazioni esterne, incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali a di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinate di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quella previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato.

3. Relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio del Comune e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiara il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 242 del TUEL.

4. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'Assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto all'articolo 169 del T.U. n.267/2000 e successive modificazioni, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dal D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

ART. 40 - Ufficio di indirizzo e di controllo

1. Il Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi può prevedere la costituzione di uffici di supporto agli organi di direzione politica, posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti del Comune o da collaboratori assunti a tempo determinato, purché il Comune non sia dissestato e o non versino nelle situazioni strutturali deficitarie di cui all'art. 242 del T.U. n.267/2000.

Capo III Il Segretario

ART. 41 - Segretario comunale

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario Comunale.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli Consiglieri e agli uffici.

ART. 42 - Funzioni del segretario comunale

1. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.
2. Può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico - giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli Consiglieri.
3. Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività.
4. Riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico.
5. Egli riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri, nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
6. Roga i contratti del Comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto, dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

ART. 43 - Vicesegretario Comunale

1. La dotazione organica del personale può prevedere la figura del Vice Segretario Comunale individuandolo in uno dei funzionari dell'Ente appartenente a categoria non inferiore alla D ed in possesso del diploma di laurea del medesimo tipo richiesto per l'ingresso nella carriera dei segretari comunali.
2. Il Vice Segretario Comunale collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Capo IV La responsabilità

ART. 44 - La responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2. Il Sindaco, il Segretario Comunale, il Responsabile del servizio che vengano a conoscenza direttamente od in seguito al rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei

danni.

3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario Comunale o ad un Responsabile di servizio la denuncia è formalizzata a cura del Sindaco.

ART. 45 - Responsabilità verso terzi

1. Gli Amministratori, il Segretario, ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle Leggi e dai Regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dai soggetti di cui al primo comma si rivale agendo contro questi a norma del precedente articolo.

3. La responsabilità personale degli Amministratori, del Segretario, o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o di ritardo ingiustificato di atti od operazioni, al cui compimento l'amministratore ed il dipendente siano obbligati per legge o regolamento.

4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili in solido, il Presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato al fatto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

ART. 46 - Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere periodicamente e nei rispetto dei termini del regolamento di contabilità, il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

Titolo III SERVIZI

ART. 47 - Servizi pubblici comunali

1. Il Comune, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

ART. 48 - Delega di servizi pubblici comunali

1. Il Consiglio Comunale può delegare alla Comunità montana l'organizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria competenza.

ART. 49 - Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

- a. in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;
- b. in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c. a mezzo di Azienda Speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
- d. a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e. a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura dei servizi da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
- f. a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra

forma consentita dalla legge.

2 Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.

3. I poteri, a eccezione del referendum, che il presente Statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune, sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

ART. 50 - Aziende speciali

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di Aziende Speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo Statuto.

2. Le Aziende Speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

3. I servizi di competenza delle Aziende Speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

ART. 51 - Struttura delle Aziende speciali

1. Lo Statuto delle Aziende Speciali disciplina la propria struttura, il funzionamento, le attività ed i controlli.

2. Sono organi delle Aziende Speciali il Consiglio di amministrazione, il Presidente, il Direttore e il Collegio di Revisione.

3. Il Presidente e gli Amministratori delle Aziende Speciali sono nominati dal Sindaco tra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso Aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

4. Il Direttore è assunto per pubblico concorso salvo i casi previsti dal T.U. n. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.

5. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina del Collegio dei Revisori dei conti. Conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle Aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione di beni o servizi.

6. Il Consiglio Comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle Aziende Speciali ed esercita la vigilanza sul loro operare.

7. Gli Amministratori delle Aziende Speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal Consiglio Comunale.

ART. 52 - Istituzioni

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore.

3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal sindaco che potrà revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione.

4. Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle Aziende Speciali ed esercita la vigilanza sul loro operate.

5. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.

ART. 53 - Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell'Ente a Società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla Loro costituzione.
2. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
3. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune unitamente a quella di eventuali enti pubblici dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.
4. Il Sindaco o suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'Amministrazione comunale.
5. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra i soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
6. I Consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle Società per azioni ed a Responsabilità limitata.
7. Il Comune ha diritto di nominare uno o più amministratori, dirigenti o sindaci nelle società per azioni e nelle Società a responsabilità limitata nelle quali il Comune ha partecipazione maggioritaria al capitale sociale. Il numero degli amministratori, dirigenti o sindaci ed i relativi incarichi sono, per ciascuna Società, stabiliti nell'atto costitutivo. Si osservano le disposizioni e le procedure di cui all'art. 2458 del Codice Civile e la deroga stabilita dall'articolo 67 del T.U. n. 267/2000.
8. Il Comune è tenuto a nominare uno o più amministratori o sindaci negli organi amministrazione e di controllo delle Società per azioni od a responsabilità limitata con partecipazione minoritaria al capitale del comune stesso, secondo quanto previsto dall'art. 116 del T.U. n.287/2000 e dall'atto costitutivo della Società.
9. Il Comune è tenuto a nominare almeno un componente del consiglio di amministrazione, dell'eventuale comitato esecutivo e del collegio dei revisori delle società miste di cui al D.P.R. 16 settembre 1996, n. 533, secondo quanto previsto dall'articolo 4 della legge predetta e nel caso di altri enti pubblici promotori, ripartendo i rappresentanti da nominare in conformità alle previsioni dell'atto costitutivo della società. Per le nomine suddette vige la deroga stabilita dall'art. 67 del T.U. n. 267/2000.
10. Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.
11. Le nomine di cui ai precedenti commi 5, 7, 8 e 9 del presente articolo sono di competenza del Sindaco il quale le effettua sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale ai sensi dell'articolo 50, comma 8, del T.U. n. 267/2000.

PARTE SECONDA

ORDINAMENTO FUNZIONALE

Titolo I FUNZIONI, COMPITI E PROGRAMMAZIONE

ART. 54 - Le funzioni dei comuni

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e della sviluppo economico, salvo quanto non espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
2. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.
3. In particolare il Comune, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 19 del D.L. 95/2012 convertito in L. 135/2012 e di quanto disposto dalla normativa sovraordinata, svolge le seguenti funzioni amministrative:
 - a) pianificazione territoriale dell'area comunale;
 - b) viabilità, traffico e trasporti;
 - c) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente;
 - d) difesa del suolo, tutela idrogeologica, valorizzazione delle risorse idriche;
 - e) raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti energetiche;
 - t) servizi per lo sviluppo economico e la distribuzione commerciale;
 - g) servizi nei settori: sociale, sanità, scuola, formazione professionale e degli altri servizi urbani;
 - h) servizi attinenti alla cura degli interessi della comunità e al suo sviluppo economica e civile;
 - i) polizia amministrativa per le funzioni di competenza comunale.
4. Al Comune competono le tasse, le imposte, le tariffe e i contributi sui servizi ad esso attribuiti.
5. Gli organi istituzionali o burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze concernenti tributi comunali, a garanzia dei diritti dei soggetti obbligati, adeguano i propri atti ed i propri comportamenti ai principi fissati dalla legge 27 luglio 2000 n. 212, come modificato dal Decreto legislative 26 gennaio 2001 n.32, in tema di disposizione in materia di statuto dei diritti del contribuente.
6. Per quanta compatibili, i principi indicati al comma precedente debbono essere osservati dagli organi istituzionali o burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze, anche per le entrate patrimoniali del Comune.
7. I Regolamenti con i quali si esercita l'autonomia impositiva sono adeguati ai principi contenuti nella legge 27 luglio 2000 n. 212 e nel Decreto legislativo 26 gennaio 2001 n.32, come recepiti nei regolamenti comunali di settore.

ART. 55 - I compiti del Comune per i servizi di competenza statale

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.
2. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.
3. Il Comune svolge ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale qualora esse vengano affidate con legge, che regoli anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.
4. Competono al Comune e vengono affidate al Sindaco, ove occorra, funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, che sono svolte in modo organizzato tramite personale specializzato.

ART. 56 - La programmazione

1. Il Comune assume la politica di programmazione coordinata con la Regione, con la Provincia e con gli altri enti territoriali come metodo ordinatore della propria attività attua il programma di sviluppo economico e i piani di intervento settoriale nel proprio territorio.
2. Il Comune realizza la programmazione mediante la partecipazione democratica dei cittadini, delle Associazioni e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

3. Il Comune opera con la politica del bilancio e con le risorse finanziarie in modo da applicare i principi e le regole di programmazione.

Titolo II PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 57 - Obiettivi dell'attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.
2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti.

ART. 58 - Diritto di intervento nei procedimenti

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenire, fatte salve le eccezioni previste dalle leggi e dai regolamenti.
2. L'Amministrazione Comunale deve rendere pubblico il nome del Funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare decisioni in merito ed il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

ART. 59 - Procedimenti ad istanza di parte

1. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte, chi ha presentato istanza può chiedere di essere sentito dal Funzionario o dall'Amministrazione che deve pronunciarsi in merito con le modalità indicate nel regolamento comunale per la disciplina del diritto di accesso agli atti e di partecipazione al procedimento amministrativo.

ART. 60 - Procedimenti ad impulso d'ufficio

1. Nei procedimenti ad impulso d'ufficio il Funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti od interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall'adozione dell'atto amministrativo indicando i termini per proporre istanze, memorie, proposte o per produrre documenti.
2. I soggetti interessati possono altresì chiedere di essere sentiti personalmente dal Funzionario responsabile o dall'assessore competente per materia.
3. Qualora per l'elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale può essere sostituita con le forme di pubblicità indicate all'articolo 5 dello Statuto.

ART. 61 - Determinazione del contenuto dell'atto

1. Nei casi previsti dai precedenti due articoli, il contenuto volitivo dell'atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la Giunta comunale.
2. In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell'accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l'imparzialità dell'amministrazione.

Titolo III FORME COLLABORATIVE

ART. 62 - Principio di cooperazione

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

ART. 63 - Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e di programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipula di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.
2. A tal fine il Consiglio Comunale, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinate servizi pubblici.
3. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

ART. 64 - Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associate di uno o più servizi secondo le norme previste per le Aziende Speciali in quanto applicabili.
2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che ne curerà la pubblicazione secondo le disposizioni di legge previste ai fini della trasparenza.
4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

ART. 65 - Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, il Sindaco promuove e conclude accordi di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in un'apposita conferenza la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art. 34, comma 4, del T.U. n. 267/2000.
3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

Titolo IV FORME DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 66 - Partecipazione popolare

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, tanto alla gestione amministrativa quanto a quella di programmazione, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.
3. Il Consiglio Comunale predispone e approva un Regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e la prerogative previste dal presente titolo.

ART. 67 - Associazionismo

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.
2. Il Comune, nel rispetto di quanto previsto dall'apposito regolamento, può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici o altre utilità a carattere temporaneo da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.
3. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle Associazioni, di cui ai comma precedenti, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.
4. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi del Comune è stabilito in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
5. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di cui alla legge della Regione Lombardia 1 luglio 1983 n.22 inserite nell'apposito albo, l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.
6. Le Associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura o altre forme di utilità dal Comune devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

ART. 68 - Volontariato

1. Il Comune promuove e sostiene forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita individuale e sociale, in particolare delle fasce di cittadini in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell'ente e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.
3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontaria e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico ed assicurativo.

ART. 69 - Consultazioni

1. L'Amministrazione Comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.
2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

Art. 69 bis - CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

1. Ritenendo fondamentale la formazione civica delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi, per creare uno strumento di educazione alla democrazia, alla partecipazione e all'impegno politico e per conoscere ed approfondire il punto di vista dei ragazzi sulla comunità locale, l'Amministrazione Comunale, anche in collaborazione con le autorità scolastiche, favorisce l'istituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi.
2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi, i cui lavori sono disciplinati in base ad un regolamento approvato dal Consiglio stesso, è composto da tanti Consiglieri quanti sono quelli previsti per il Consiglio Comunale, oltre al Sindaco dei ragazzi che dura in carica un biennio. La Giunta dei ragazzi, composta da un numero di Assessori pari a quelli previsti per la Giunta Comunale, è nominata dal Sindaco dei ragazzi. Il Sindaco dei ragazzi è eletto a suffragio universale dagli studenti che frequentano le scuole primaria e secondaria di Caslino d'Erba e può partecipare, assieme al Sindaco, alle cerimonie ed agli appuntamenti ufficiali ai quali è invitato il Sindaco di Caslino d'Erba. Anche il Sindaco dei ragazzi è dotato di fascia tricolore.
3. La sede del Consiglio Comunale dei Ragazzi è la Sala Consiliare presso il palazzo Municipale. Le riunioni si svolgeranno secondo un calendario annuale.
4. Una volta l'anno si svolge un confronto tra il Consiglio Comunale degli adulti e quello dei ragazzi, che rappresenta, per quello adulto, l'organo permanente di consultazione in ordine ai problemi ed alle risorse comunali da destinare all'infanzia ed alla gioventù.

Titolo V INIZIATIVE POLITICHE

ART. 70 - Petizioni

1. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
2. La raccolta di adesioni può avvenire, mediante apposizione di firma ed indicazione degli estremi di un documento di identità, in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione.
3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro 30 giorni deve pronunciarsi in merito, sentita la Giunta Comunale.
4. Il contenuto della decisione, unitamente al testo della petizione, è pubblicato con le modalità ritenute più congrue e nel rispetto della normativa sulla trasparenza e, comunque, in modo tale da permettere la conoscenza a tutti i residenti nel territorio comunale ed ai firmatari.

ART. 71 - Proposte

1. Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore a 200 avanzino al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'Ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei Responsabili dei servizi interessati e del Segretario Comunale, trasmette la proposta unitamente ai pareri all'organo competente e ai gruppi presenti in Consiglio Comunale entro trenta giorni dal ricevimento.
2. L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.
3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate nei modi di legge e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

ART. 72 - Il referendum

1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 30% degli iscritti nelle liste elettorali può richiedere che vengano indetti i referendum in tutte le materie di competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

- a) Statuto Comunale;
- b) Regolamento del Consiglio Comunale;
- c) piano del governo del territorio e strumenti urbanistici attuativi.

3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.
5. Il Consiglio Comunale approva un Regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.
6. Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 90 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.
7. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.

8. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri Comunali.

ART. 73 - Accesso agli atti

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'Amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.
2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicito disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.
3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.
4. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

ART. 74 - Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
2. La pubblicità legale di tutti gli atti e provvedimenti è assolta con la pubblicazione nel sito informatico dell'ente ai sensi dell'art 32 della L. 18/06/2009 n. 69 e della normativa disposta in tema dal legislatore. Il Comune, al fine di perseguire livelli ottimali di trasparenza ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e partecipazione all'azione amministrativa, favorisce l'utilizzo delle moderne tecnologie, valorizzando la comunicazione e l'interazione digitale tra cittadinanza e pubblica amministrazione.
3. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato.
4. Le ordinanze, i conferimenti di contributi a enti e associazioni devono essere resi pubblici ai sensi della normativa vigente.
5. Per gli atti più importanti, individuati nel Regolamento, può essere individuata ulteriore forma di pubblicazione al fine di darne opportuna divulgazione.

ART. 75 - Istanze

1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in forma scritta in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.
2. La risposta all'interrogazione, motivata e per iscritto deve essere resa, di norma, entro trenta giorni dalla sua presentazione al protocollo del Comune.

ART. 76 - ABROGATO

ART. 77 - ABROGATO

ART. 78 - ABROGATO

ART. 79 - ABROGATO

ART. 80 - ABROGATO

ART. 81 - ABROGATO

Titolo VII FINANZA E CONTABILITÀ

ART. 82 - Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

ART. 83 - Attività finanziaria del comune

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.
2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regola, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.

ART. 84 - Amministrazione dei beni comunali

1. Il Sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune da rivedersi, annualmente.
2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali devono di regola essere dati in godimento. I beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta Comunale.
3. Le somme provenienti dalla alienazione di beni, da lasciti o donazioni, debbono essere impiegate nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche ovvero per la riduzione del debito dell'amministrazione.

ART. 85 - Bilancio comunale

1. L'ordinamento contabile del comune è riservato alla legge dello stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.
2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito dalla legge, osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi e interventi.
4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del Responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

ART. 86 - Rendiconto della gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 aprile dell'anno successivo.
3. La Giunta Comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni

di efficacia della propria azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore dei conti.

ART. 87 - Attività contrattuale

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate e alle locazioni.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del Responsabile del procedimento di spesa.
3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Art. 88 - Revisore dei conti

1. Il Revisore dei Conti è nominato secondo i criteri stabiliti dalla legge.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 239 n° 6 del TUEL, il Revisore dei Conti, se richiesto, partecipa alle riunioni di Giunta e dei Responsabili di settore/servizio, depositando pareri ed osservazioni inerenti gli argomenti trattati. I pareri di cui alla presente disposizione sono obbligatori ma non vincolanti.

ART. 89 - Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
 - a. la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
 - b. la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'ente entro 3 giorni;
 - c. il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
 - d. il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.
2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

ART. 90 - Controllo economico della gestione

1. I Responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati a eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e agli obiettivi periodicamente fissati dalla giunta e dal consiglio.
2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all'Assessore competente che ne riferisce alla Giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il Revisore dei Conti.

TITOLO VIII FUNZIONE NORMATIVA

ART. 91 - Deliberazione dello Statuto

1. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con voto favorevole di due terzi dei Consiglieri. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla stessa seduta.
2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano anche per le modifiche allo Statuto.
3. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale lo Statuto è pubblicato nel bollettino della Regione ed all'albo pretorio dell'Ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al ministero dell'interno per essere inserito nelle raccolte ufficiali degli statuti e per tutte le

forme di pubblicità.

ART. 92 - Entrata in vigore

1. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della delibera consiliare di approvazione, all'albo pretorio del Comune.

ART. 93 - Norme transitorie e finali

1. Il Consiglio Comunale approva o adegua tutti i regolamenti previsti nel presente Statuto entro un anno dalla sua entrata in vigore.